

«MA PIACQUE A' COMUNISTI...»
GLI USI CIVICI NELLE CAUSE TRA FEUDATARI
E COMUNITÀ DELLA TOSCANA MODERNA
(SECC. XVI-XVIII)

Stefano Calonaci

La legge n. 27 del maggio 2014, con cui la Regione Toscana si è dotata del più recente e organico impianto normativo in merito agli usi civici, materia «dominata dall'incertezza interpretativa delle norme statali», è stata considerata un traguardo prescrittivo importante e sofferto, sottolineato da un convegno tenutosi agli Uffici nel dicembre di quello stesso anno. Nell'occasione si ricordò come la riflessione e l'elaborazione della legge regionale fossero il prodotto di un'opera di revisione legislativa iniziata già nel 2012. La relativa brevità dell'iter redazionale fu decisamente sottolineata, anche per rimarcare la capacità di cogliere e anticipare le necessità normative del momento. Ancor oggi gli elenchi topografici della Regione Toscana registrano l'esistenza di usi civici pressoché in tutte le province¹. Quella di uso civico rappresenta quindi una situazione giuridica inerente i beni ancora ben viva nella giuri-

¹ Nel dettaglio: in due comuni della provincia di Firenze, in diciassette di quella di Grosseto; in cinque comuni della provincia di Livorno, di cui quattro comuni elbani. Per il resto del territorio, la provincia di Lucca ospita diciassette comuni dove sono presenti beni di uso civico, mentre altri dieci comuni si trovano nella provincia di Massa e Carrara, e cinque infine in quella di Pisa; cfr. *Carta degli Usi Civici e dei demani collettivi* situazione al primo marzo 1992, Regione Toscana, 1992, nonché l'Allegato G, [02/2017]: <<http://www.regione.toscana.it>>. Sull'importanza storica dei diritti collettivi nel Centro Italia, sulla loro cartografia ed elenco, cfr. ANGELO BENEDETTI, *Usi civici. Ricerca storica documentale riguardo i comuni di competenza del Commissariato Usi Civici per Lazio, Toscana ed Umbria con inediti inventari di provvedimenti adottati nella materia*, Roma, Artemide, 2014.

sprudenza contemporanea, dove si eredita una forma legale antica e capace per le sue diverse implicazioni di definire in maniera significativa il quadro economico della società rurale toscana d'antico regime, ma non solo quello della Toscana, in certi casi assai più dei sistemi di conduzione agricola che hanno catalizzato l'attenzione storiografica nei decenni precedenti².

Ricondotta nella prospettiva eminentemente storica, la questione degli usi civici come bene comune merita almeno alcune precisazioni e cenni introduttivi. In primo luogo gli usi collettivi (*ius utendi*, diritti di uso) costituiscono quei «diritti di godimento che tutti gli abitanti di un comune o di una Frazione, *uti cives*, hanno sopra determinate terre appartenenti al Comune, alla Frazione, ai privati»³. Il diritto di sfruttamento collettivo appare quindi un cardine di libertà economica della comunità nell'accesso condiviso alle risorse che non poteva sfuggire a letture e ricostruzioni più ambiziose. Anche nella visione del Medioevo precorritore del Risorgimento, peculiare del processo di costruzione dell'identità nazionale tratteggiata nell'Ottocento dal Cattaneo, trova spazio l'argomento del recupero degli usi civici da parte dei cittadini, si badi bene, a danno dei signori feudali: riappropriazione che avrebbe costituito uno degli strumenti del riscatto italiano dal servaggio feudale e imperiale⁴.

All'interno di una lettura più focalizzata e meno ideologica del fenomeno, nel granducato una decisa pressione verso l'abolizione di tali «demani civici» (Ugo Petronio), così come delle antitetiche ma speculari privative feudali, venne perseguita da Pietro Leopoldo. Tra il 1774 e il 1776 l'abolizione degli usi civici precedette, attraverso una serie di disposizioni focalizzate sui luoghi e sulla tipologia dei diritti di uso, quella dei feudi. Quest'ultimi, com'è noto, erano stati solo limitati nelle prerogative dalla legge del 1749, e successivamente in parte incamerati previa verifica della validità dei titoli di possesso. In realtà il regime istituzionale di questi diritti fu oggetto di una

² GIORGIO GIORGETTI, *Contadini e proprietari nella storia dell'Italia moderna. Rapporti di produzione e contratti agrari dal secolo XII a oggi*, Torino, Einaudi, 1974, pp. 240-241, per un breve riferimento agli usi civici.

³ G. De Curis sub voce *Usi civici* nel *Nuovo Digesto Italiano*, a cura di M. D'Amelio, XII, 2, Torino, UTET, 1940, p. 743, citato in MARCO DEL GRATTA, *Gli Usi Civici di Sasseta nel contesto istituzionale toscano*, Firenze, Phasar Edizioni, 2008, p. 41; cfr. anche la più recente voce *Usi civici*, a cura di U. Petronio, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 930-952.

⁴ «La riappropriazione da parte dei ceti più umili dei diritti usurpati dai feudatari su campagne, boschi e montagne» è ricordata da DUCCIO BALESTRACCI, *Medioevo e Risorgimento. L'invenzione dell'identità italiana nell'Ottocento*, Bologna, Il Mulino, 2015, p. 43.

norma abrogativa soltanto col decreto Dauchy dell'aprile 1808, durante il governo francese della Toscana⁵.

Nelle pagine che seguono si riflette proprio sul rapporto tra diritti civili e giurisdizione feudale, con particolare riferimento al momento giudiziario innescato dall'attrito di queste due dimensioni. L'indagine è qui necessariamente limitata ad alcune realtà signorili della Toscana medicea e lorenese, che proiettano le questioni inerenti i beni comuni e gli usi civici nella piena età moderna. In particolare, l'area territoriale su cui questi feudi, con le rispettive dinamiche, s'inseriscono non è del tutto omogenea: si va dal litorale livornese (contea di Castagneto, Bolgheri, Donoratico e Segalari dei Della Gherardesca), alla zona dell'Amiata (contea di S. Fiora, giurisdizione degli Sforza Cesarini), fino a comprendere ancora più a sud alcune aree rurali della Provincia inferiore senese (Saturnia, marchesato degli Ximenes), anticipando con una definizione impropria per il Cinque-Seicento la successiva partizione amministrativa leopoldina. La scelta del contesto giurisdizionale non è neutra: nei feudi, con più forza poteva verificarsi la frizione tra giurisdizione signorile, autonoma a vari livelli da quella sovrana se non indipendente, e rivendicazioni dei sudditi. L'istituzione dei domini signorili su comunità rurali e montane, molto spesso vincolate a un'economia di raccolta o di allevamento in un delicatissimo equilibrio nell'accesso alle risorse, enfatizza quasi necessariamente l'importanza del godimento degli usi comunitari. Tali prerogative appaiono connesse a un sistema economico pastorale piuttosto che agricolo, in linea con l'economia generale di questi feudi, dove l'essenza del rapporto di dominio viene a concentrarsi più sull'aspetto giurisdizionale che non su quello economico. Nel granducato infatti il dominio economico signorile su uomini e terre non è più fondato, come nell'età medievale, sull'apporto della società contadina ma sull'economia pastorale e di raccolta, mentre l'esercizio della giurisdizione diventa l'aspetto essenziale del potere feudale in età moderna⁶. Nel governo del feudo, lo sfruttamento e la pertinenza dei diritti comunitari si configurano quindi come

⁵ M. DEL GRATTA, *Gli Usi Civici di Sassetta* cit., pp. 43-49; *Leggi toscane abolitive della servitù di pascolo legnatico e altre*, Siena, Torrini, 1908; sulle leggi limitative della feudalità del periodo lorenese, cfr. ancora FURIO DIAZ, *I Lorena in Toscana. La Reggenza*, Torino, Utet, 1988, pp. 148-156; MARCELLA AGLIETTI, *La legge del 1750 e gli affetti sulle nobiltà del Granducato di Toscana*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna*, a cura di S. Calonaci, A. Savelli, «Ricerche Storiche», XLIV, 2-3, 2014, pp. 307-322.

⁶ Sul ruolo dei contadini come base del sistema feudale europeo dell'età medievale, cfr. WERNER RÖSENER, *I contadini nella storia d'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2008 (1^a ed. 1993), pp. 32-33.

le questioni centrali su cui misurare i rapporti tra comunità e signore. Tali problematiche sono avvertite dai sudditi come più urgenti della stessa giurisdizione civile e criminale, di fatto accettata, rispettata e spesso invocata dal corpo vassallatico. Gli usi civici che riguardano le contese tra feudatari e le comunità, intese sia come soggetto depositario di diritti collettivi che come insieme dei diritti individuali dei loro uomini, sono in genere di triplice natura: il diritto di pascolo, quello di fida dei bestiami (vendita del diritto di pascolo), e quello di legnatico, risorse che si configurano come fondamentali nell'economia delle comunità. Scivolano invece sullo sfondo i diritti di caccia e pesca, e quello di sfruttamento delle l'acque, su cui almeno nelle situazioni poste in primo piano da questa ricerca non sembra si sviluppi contenzioso, o almeno non pare che questo approdi al giudizio di tribunali esterni al feudo.

Nella sua evoluzione, il quadro legislativo toscano sugli usi collettivi così come si definisce nell'età lorenese si dimostra particolarmente attento e limitativo anche in confronto ad altre realtà statuali preunitarie: in Piemonte, Lombardia e Veneto non furono varate norme eversive. A complicare il quadro occorre dire che gli stessi feudatari potevano godere a proprio vantaggio, al pari delle comunità, dei diritti di pascolo, fida e legnatico (*ius pascendi, fidandi e ius legnandi*). All'interno di un orizzonte piuttosto diversificato di situazioni legislative degli antichi Stati italiani, nello Stato pontificio, dove pure nel luglio 1816 Pio VII abolì i diritti feudali, venne ad esempio preservato agli ex feudatari proprio il diritto di pascolare e far legna, assieme a altri diritti il cui godimento era considerato comune e «indipendente dalla qualità baronale». Solo con la repubblica romana nel febbraio del 1849 si decise la liquidazione dei diritti di pascolo, legnatico e di varie servitù che competevano al territorio⁷. Quello degli usi comunitari si offre quindi come un mondo composito sia in merito alle risposte legislative varate nel quadro delle riforme legislative dei governi del pieno Settecento, sia in relazione alla loro persistenza nel tessuto economico dei luoghi. Si tratta tuttavia di un congegno estremamente intricato anche se si considera, ad esempio, la pertinenza di specifici diritti, incapsulati in territori di uso civico, goduti da altri e di-

⁷ U. PETRONIO, *Usi civici* cit., p. 933. Per il territorio laziale l'importanza storica della questione degli usi civici e della loro abolizione tra Sette e Ottocento è stata approfondita da M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi civici nel Lazio (secoli XVIII-XIX)*, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982. Il progetto di legge del duca Odescalchi del 1802 non prevedeva l'abolizione completa e universale della servitù di uso civico, risparmiata anche dalla successiva legislazione napoleonica (ivi, pp. 34-25, 59-62).

versi soggetti⁸. Una topografia di diritti che va considerata non solo nella dimensione estensiva ma anche in quella per così dire volumetrica: diritti riservati che ne conservavano altri, appannaggio di terzi. Quasi sempre estremamente complessa, riformata e semplificata nel Settecento soprattutto con l'affermazione del pensiero fisiocratico teso all'ottimizzazione capitalistica dell'agricoltura, la materia degli usi civici trascende il groviglio stesso dei diritti collettivi in una sedimentazione spessa di garanzie giuridiche, effettive o pretese, che fascia stretti uomini e cose⁹.

Un esempio significativo, ma non isolato, di tale intrico di prerogative è offerto dalla terra di Saturnia, nella provincia inferiore senese. Il luogo fu concesso in signoria ai portoghesi Ximenes con diploma del 3 ottobre 1593 come forma di compenso istituzionale per l'erezione del priorato di Romagna nell'ordine di S. Stefano¹⁰.

Gli usi di pascolo rappresentano a Saturnia l'oggetto privilegiato di contenzioso, espressione indiretta del capitale sociale a disposizione anche di comunità piccole e periferiche, quali erano quelle feudali, che mobilitavano questo tesoro di relazioni e risorse materiali in battaglie legali lunghe e impegnative¹¹. Tale diritto in realtà poteva declinarsi secondo vari tipi di legati a problematiche diverse: uso di pascolo, di bandita di pascolo, uso di pascolo di dogana. Se il pascolo di dogana spettava all'autorità superiore a quella comunale, al granduca in sostanza, che lo cedeva in cambio di fide a pastori variamente privilegiati (fidati), la bandita di pascolo poteva essere co-

⁸ Cfr. ALESSANDRO DANI, *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli tra XV e XVII secolo*, in *La pastorizia mediterranea. Storia e diritto (secoli XI-XX)*, a cura di A. Mattone, P. F. Simbula, Roma, Carocci, 2011, pp. 254-275.

⁹ L'espressione è mutuata dal titolo del volume di LUCA GIANA, *Topografie dei diritti. Istituzioni e territorio nella Repubblica di Genova*, Alessandria, Edizioni dell'Orso, 2011. M. CAFFIERO, *L'erba dei poveri* cit., p. 17.

¹⁰ Archivio di Stato di Firenze (da ora ASFi), *Panciatichi Ximenes*, 317/8, cc. nn. Saturnia fu uno dei pochi feudi creati a fine Cinquecento da Ferdinando I; GIUSEPPE VITTORIO PARIGINO, *Continuità e mutamento. Il feudo nel Granducato mediceo tra espansione territoriale e promozione sociale*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 209-232:224.

¹¹ Sul concetto di capitale sociale, oggetto di lunga riflessione di storici e sociologi, ritorna per contesti comunitari diversi da quelli qui ricordati MATTEO DI TULLIO, *Una comunità imprenditrice? Azioni pubbliche per lo sviluppo economico nella "quasi città" di Caravaggio (secc. XV-XVI)*, in *Imprenditorialità e sviluppo economico. Il caso italiano (secc. XIII-XX)*, a cura di F. Amatori, A. Colli, Società italiana degli storici economici, Atti del Convegno (Milano 14-15 novembre 2008), Milano, Egea, 2009, pp. 1437-1456:1444 e ss.

munale o feudale. La bandita comunale, in genere affittata a privati, era appaltata dalla comunità solo per determinati periodi, e finito il tempo di godimento privato tornava a essere di «pascolo universale». Ma nei momenti in cui il bene era affittato, i paesani potevano comunque preservarsi il diritto di esercitare altre prerogative, quali il legnatico o il diritto di ghianda (per cui il bestiame suino appartenente a privati poteva cibarsi appunto delle ghiande prodotte da lecci e sughere). Un quadro di sfruttamento complesso e complementare, che è stato lucidamente enucleato e focalizzato, soprattutto nel suo cotè giuridico ma non solo, sull'orizzonte delle terre senesi¹². Ora l'investitura del feudo da parte dell'autorità sovrana era lontana da semplificare la gerarchia dei diritti attivi sul territorio. Dal feudo di Saturnia, o meglio dai beni di pertinenza della comunità prima dell'investitura, era stata enucleata la bandita di Pian di Palma, passata sotto la giurisdizione dei Paschi di Siena. La perdita era stata compensata con quella della comunità di Murci, su cui vantavano dei diritti i monaci della Badia Fiorentina. Tali diritti verranno poi duramente contestati non dalla comunità, ma dagli Ximenes nella loro veste di affittuari delle entrate generali della comunità piuttosto che di feudatari¹³. In un primo momento, con rescritto del gran duca Ferdinando I, si era deciso di compensare i signori col pagamento di 200 scudi annui (18 dicembre 1593). A sua volta per l'affitto di Pian di Palma il feudatario pagava un canone all'ufficio dei Paschi, da cui appunto veniva defalcato il donativo concesso graziosamente da Ferdinando I, specificato di nuovo nel giugno del 1638, per il passo e la dimora delle vergherie che in teoria, secondo i Paschi, sarebbe stato da contabilizzare a entrata dell'Ufficio. Infatti il territorio di Saturnia, come quello di Bolgheri e Castagneto e molti dei luoghi litoranei maremmani, era interessato dalla presenza e attività dei vergari, i capi pastore delle comunità transumanti che svernavano in quei pascoli per due terzi dell'anno e che finivano per accedere allo sfruttamento delle ricchezze territoriali in precario equilibrio coi diritti dei residenti¹⁴.

¹² A. DANI, *Profili giuridici del sistema senese dei pascoli* cit., pp. 262-266.

¹³ Così nel 1639, ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/4. Nel 1661 gli Ximenes risultavano ancora affittuari di Pian d'Alma dai Paschi di Siena; cfr. memoria di Girolamo della Ciaia, 15 ottobre 1661; ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/8, cc. nn.

¹⁴ Si veda il bilancio fatto da Persio Pa[ci]ni *bilanciere* il 28 giugno 1638, nell'epoca di governo del signor Raffaello Ximenes mentre era camerlengo dei Paschi Niccolò [Orsini]; ASFi, *Panciatichi Ximenes*, 317/4. Sulla questione della transumanza in Toscana ci limitiamo qui a rimandare DANILO BARSANTI, *Allevamento e transumanza in Toscana. Pastori, bestiame e pascoli XV-XIX*, Firenze, Edizioni Medicea, 1987.

I conflitti in merito alle strutture e allo sfruttamento dei beni comuni, a cui qui si fa riferimento, ci consentono di considerare questi istituti, ancora pienamente in essere per tutta la prospettiva storica dell'antico regime, all'interno di contesti cronologicamente distanti. Ciò rende immediatamente palese come l'uso civico, inteso come forma di bene comune, sia stato non solo uno degli strumenti fondamentali di sfruttamento del suolo e di redistribuzione delle risorse ambientali, ma abbia rappresentato allo stesso tempo una manifestazione forte del potere delle comunità e della loro personalità giuridica sulla lunga durata¹⁵.

Occorre aggiungere, per una resa verosimile della complessità del quadro, che le rivendicazioni in merito agli usi collettivi non furono espressione dell'antinomia esclusiva e monolitica tra comunità e feudatari: i conflitti potevano riguardare i singoli *homines* della comunità, nell'accezione e distinzione su cui ha sufficientemente insistito Alessandro Dani, ma anche comunità diverse (Saturnia e Piancastagnaio), comunità e altri feudi (Sassetta e feudo di Castagneto), commende e comunità, diocesi o vari patrimoni ecclesiastici e comunità. Il tutto inserito nell'intricata dinamica di usi contestati all'interno di pratiche più generali accettate dalle parti. Si pensa qui all'uso dell'affitto generale del feudo fatto dagli Ximenes a un appaltatore privato per la gestione del marchesato di Saturnia, che loro stessi tenevano in affitto dai Quattro Conservatori di Siena, e altri casi simili di ulteriori incapsulamenti. Il diritto di pascolo, a sua volta, se rappresentava la pretesa comunitaria più importante e di più frequente contestazione, non era tuttavia l'unica: non mancano controversie sul diritto di caccia, l'istituzione, pertinenza e sfruttamento di bandite, la raccolta di ghiande anche in spazi riservati, il diritto di ruspo, cioè la possibilità di raccogliere le castagne residue rimaste sul terreno dopo la raccolta effettuata dai proprietari¹⁶.

Importanti conflitti su usi civici sono registrati per la contea di Bolgheri, Castagneto e Donoratico, comprensiva dei minori nuclei rurali di Pietra Rossa, Berceto e Segalari. Si tratta di un'antica signoria rurale dominata fin dal tardo Duecento dalla famiglia dei Della Gherardesca, depositari di un po-

¹⁵ Nel ducato di Castro, feudo dei Farnese, proprio la disputa tra il vescovo castrense Francesco Cittadini e la comunità su alcune terre di uso civico avrebbe alimentato le accuse di un rapporto di intimità del presule con la badessa del locale convento, L. ROSCIONI, *La badessa di Castro. Storia di uno scandalo*, Bologna, Il Mulino, 2017, pp. 38-39.

¹⁶ FRANCESCA MONACI, *Santa Fiora nella storia. La comunità e gli Sforza negli statuti del 1613*, Arcidosso (GR), Effigi, 2009, p. 48.

tere giurisdizionale *de facto*, sostenuto prima dalla forza della tradizione, poi dall'acomandigia offerta alla Repubblica di Firenze e in seguito ai Medici.

«I Conti della Gherardesca da tempo immemorabile signoreggiarono un lungo tratto del litorale toscano». Con questa perentoria affermazione si apre la voluminosa e tenace difesa del dottor Migliorotto Maccioni, l'avvocato dei Della Gherardesca nella causa, poi persa, contro il Regio fisco in merito all'indipendenza della contea dal granducato lorenese e la sua non assimilabilità alla legislazione feudale del 1749¹⁷. Senz'altro, nella sua perentoria indeterminata, l'asserzione introduttiva esprime le sostanziali ragioni del potere della famiglia su quei territori. Nella lunga storia della loro signoria, i Della Gherardesca si appoggiarono alle due grandi realtà statuali della regione, Pisa prima e in seguito Firenze repubblicana e medicea, surrogando anche in maniera inconsapevole un'evanescente legittimazione giuridica imperiale sui territori¹⁸. Non interessa, in questa sede, tornare su una disputa giurisdizionale e istituzionale che a metà Settecento produsse un'importante massa documentaria, insufficiente a evitare l'incameramento della contea. Non vi è neppure il proposito di seguire l'azione di difesa legale sostenuta con forza e sfortuna dal Maccioni, che, per aver fatte sue le pretese dei conti, venne privato dal governo Lorenese del suo posto di docente universitario a Pisa¹⁹. Occorre, semmai, sottolineare come la giurisdizione dei Della Gherardesca fino al 1716 non era do-

¹⁷ Questa la sintesi della voluminosa difesa, svolta sulla base dell'appello a una ponderosa letteratura giurisprudenziale in materia feudale, italiana e straniera; M. MACCIONI, *Difesa del dominio dei conti della Gherardesca sopra la signoria di Donoratico, Bolgheri, Castagneto & C. raccomandata alla protezione della Real Corona di Toscana*, Lucca, Presso Giovanni Riccomini, pp. VIII-IX.

¹⁸ Questi alcuni punti della capitolazione: «5. Anchora che detti Conti Vicarii predetti et e loro figliuoli et descendenti predetti con detti castelli et luoghi sieno et essere s'intendino sotto la protectione del detto Magnifico Comune di Firenze et come sua vicarii come di sopra et detto ghodino el beneficio della protectione del detto Comune loro signore et protectore; 6. Anchora che detti conti vicarij predetti et loro figliuoli.. sieno tenuti et debbino per qualunque anno in perpetuo per uno loro procuratore o familiare chi vorranno a cavallo fare offerire nella città di Firenze alla Chiesa di Sancto Giovanni Baptista nel dì della festa di Sancto Giovanni predetto nel mese di giugno un palio di seta come parrà a lloro honore convenire di extimatione almeno di fiorini dieci d'oro; 7. Anchora sieno tenuti et debbino per el Comune di Firenze fare exercito et chavalchate et mandare fanti et tenergli in exercito di detto comune secondo la loro possibilità quante volte sarà loro comandato per dicto Comune o vero per sua offitiali»; ASFi, *Auditore delle Riformagioni*, 153. Sulle prerogative giurisdizionali del feudo della Gherardesca cfr. STEFANO CALONACI, *Giurisdizione e fedeltà: poteri feudali nello Stato mediceo*, in *Feudalesimi nella Toscana moderna* cit., pp. 179-208.

tata dello *ius gladii* e del massimo giudizio criminale. Per quanto la *potestas* giurisdizionale fosse avocata (usurpata, secondo i conti) fino a livelli di più bassa giustizia dal capitano di Campiglia²⁰, i feudatari restavano comunque in una condizione di favorevole tutela in molti altri aspetti del loro governo e delle pretese occorrenti. I Della Gherardesca beneficiarono infatti del costante favore dei granduchi che, pressoché sistematicamente, si fecero tutori delle loro richieste a danno di quelle dei tribunali statali competenti per territorio.

In primo luogo, i conti si videro riconosciuti dai loro accomandatari Medici i diritti sulle navi che facevano naufragio sulle coste di Donoratico, a fronte delle rivendicazioni avanzate dai Ministri delle Galere di Pisa o da altri ufficiali e magistrature (Capitano di Rosignano, 1639). Questo avvenne per tutta la durata della dinastia granducale, senza interruzioni. In secondo luogo, si videro esentati dalle imposizioni ordinarie ed ebbero diritti di riscuoterne di proprie (1551, 1557)²¹. I Della Gherardesca ebbero anche diritto alle gabelle di passo dalle loro due contee (Bolgheri e Castagneto, 1635). Furono inoltre esentati dalla tassa delle bestie dal pie' tondo (1654); gli venne riconosciuto il diritto di legiferare sopra il danno dato e che le loro disposizioni avrebbero goduto della protezione granducale (1661); ricevettero il diritto ancora nel 1700 di vietare l'installazione di nuovi mulini nei loro territori, a legittimazione del loro rigido monopolio sulle attività di trasformazione e macina del grano²².

Accanto all'antica contea dei Della Gherardesca, nel campione di vertenze rintracciate, anche la signoria di Sassetta figura spesso al centro di contese su usi civici, sebbene si tratti di un feudo di tutt'altra natura e storia, e di assai più recente istituzione. Quello ubicato sulle colline livornesi fu infatti il primo feudo di creazione medicea, istituito da Cosimo I e concesso prima al capitano Matteo Gentili da Fabriano nel marzo del 1539, poi al segretario Pirro Musefilo marzo 1542. Nell'ottobre del 1563 Sassetta passò infine ad Antonio di Montalvo, un nobile spagnolo giunto nel ducato al seguito di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I. Territorialmente i domini di Sassetta e Castagneto erano in parte confinanti tra loro, nonché con il granducato di Toscana e con lo Stato Appiani di Piombino.

¹⁹ IVAN TOGNARINI, *Toscana in Età moderna tra Medici e Lorena*, Firenze, Polistampa, 2012, pp. 160-161.

²⁰ ASFi, *Della Gherardesca*, 68, n. 2, p. 300. Sulla tarda concessione dello *ius gladii* da parte di Cosimo III ai Della Gherardesca, cfr. *ivi*, p. 303.

²¹ *Ivi*, pp. 238-239.

²² *Ivi*, pp. 281, 283, 187, 297.

Entrambi questi feudi, Sassetta e Castagneto, si trovavano nella Maremma settentrionale, oggi definita come livornese e pisana, e insistevano prevalentemente su aree boscate e alto collinari, con la marcata eccezione della fascia litoranea di Donoratico. Un territorio quindi in gran parte caratterizzato, come l'alto Casentino, da un'economia di raccolta dei frutti del bosco e dalla pastorizia, più che dall'agricoltura.

Nel feudo dei Della Gherardesca le cause sullo *ius pascendi* e *fidandi*, ma anche con minor frequenza su altri tipi di diritti comuni, costituiscono la cifra dominante dei rapporti tra conti e sudditi. Ciò si verifica soprattutto in due delle tre comunità del dominio signorile, cioè Castagneto e Bolgheri, laddove la località costiera di Donoratico è attraversata da problematiche diverse. Nella contea, la vertenza sullo *ius pascendi* si sviluppò agli inizi del XVI secolo e senza spengersi mai del tutto, continuava ancora nel 1777. Erano anni in cui Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena aveva fortemente limitato l'autonomia giurisdizionale della contea, riconducendo quel dominio sotto la sovranità granducale²³.

La documentazione presenta quindi un susseguirsi bisecolare di vertenze, con momenti di particolare frizione nel 1567-1568, e nel 1664-1665, quando la causa arriva a coinvolgere le più alte magistrature granducali. Occorre dire che le sentenze, recuperabili in diversi registri del fondo Della Gherardesca, testimoniano di un continuo favore dei tribunali granducali verso i conti. Tale disposizione che privilegiava le istanze comitali su quelle dei vassalli continuò anche con i sovrani lorenesi e con lo stesso Piero Leopoldo, anche se in maniera più sfumata. Ciò avvenne sullo sfondo della lotta fiscale (e giurisdizionale) che ridimensionò l'autonomia della contea tra il 1761 e il 1775, quando il feudo fu riconosciuto dipendente dalla Corona di Toscana e di conseguenza sottoposto al regio Fisco. Da parte sua, Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, come autorità sovrana la reinvestì al conte Cammillo, che divenne un feudatario sottoposto all'alto dominio dell'autorità granducale, con motuproprio del 17 aprile 1775. A conclusione di questo processo di ridefinizione giurisdizionale vi fu la trasformazione amministrativa della contea nella nuova Comunità Della Gherardesca, avvenuta il 17 giugno 1776²⁴. Una no-

²³ EMANUELE REPETTI, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, Firenze, presso l'Autore Editore, 1833, sub voce *Castagneto della Gherardesca*; ma anche ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformazioni*, 162.

²⁴ La datazione del diploma in ASFi, *Della Gherardesca*, 120 (registro DXXIII, n. 1), p. 496, all'interno dell'atto istitutivo della Comunità della Gherardesca, comprensiva dell'antico feudo; ASFi, *Della Gherardesca*, 119 (DXXVI, n. 1). Il motuproprio con l'investitura a

tificazione della Camera Granducale lorenese del 17 gennaio 1777 sembrava riconoscere al conte pieno diritto non solo sugli usi civici di taglio delle macchie, di fide dei bestiami e pascoli, ma anche sui mulini, la cavatura del marmo e di qualsiasi altro fossile: poteri ricapitolati al punto terzo, quarto e quinto del documento²⁵. Ovviamente la decisione della magistratura centrale sarebbe di lì a poco stata contraddetta da una sentenza dell'Ufficio dei Fossi di Pisa, esplicitamente inibitoria del vicario del conte Cammillo, il quale impugnò da parte sua subito la sentenza, verosimilmente davanti alla Ruota.

Le liti ancora vive in pieno XVIII secolo sembrano affondare le loro radici in contenziosi aperti a fine Quattrocento, divenuti costanti a partire dall'agosto del 1529, senza cioè che venga a determinarsi una soluzione di continuità nel passaggio dalla Repubblica al Principato. La disputa particolare che verte sui diritti di uso su alcune pasture coinvolge il conte Simone Della Gherardesca e alcuni privati di Bolgheri, in particolare i figli di tale Nencio da Querceto, che rimangono in causa per tutto l'anno successivo. L'esito della vertenza non è chiaro, ma sembra di intuire che sia stato ancora una volta favorevole ai conti²⁶. In quello stesso 1529 anche le donne suddite dei Della Gherardesca sembrano muoversi in maniera individuale e autonoma contro i conti per far valere i loro diritti, come nel caso di Ortensia Bernabò, erede delle ragioni del padre, il pastore Antonio²⁷. Tuttavia tre anni dopo, nel 1532,

Cammillo della Gherardesca, più volte citato nella documentazione lorenese e comitale, non è stato, al momento, reperito all'interno della Raccolte di Leggi e Bandi della Toscana. Ma vari riferimenti al documento si leggono in ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformazioni*, 162, cc. nn.: Minuta di Pompeo Neri al Capitano di Campiglia Giovan Battista Vivarelli, Firenze 5 maggio 1775; *Exequatur* del Motuproprio del 17 aprile 1775 consegnato dal segretario Seratti alla Pratica Segreta, 17 maggio 1775; supplica del conte Giuseppe della Gherardesca al Granduca che richiede l'investitura in ordine al medesimo motuproprio, dove si prevedeva l'assegnazione qualora i della Gherardesca l'avessero richiesta «con il dovuto ossequio».

²⁵ «Il taglio dei boschi che ad essa spettano, e che da essa sono posseduti da regolarsi sempre secondo gli ordini e leggi veglianti in tal materia, ed a forma delle sentenze della Ruota dei 31 luglio 1568, dei 31 marzo e dei 15 aprile 1577 le quali dovranno osservarsi anco rispetto alle fide dei bestiami e dei pascoli»; ASFi, *Della Gherardesca*, 119 (DXXXVI, n. 1), pp. 503-504. Ma l'interpretazione che di queste sentenze dava un funzionario lorenese (il Luogotenente fiscale Sigismondo Landini) incaricato di rivedere la Relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776 era più favorevole ai diritti dei Castagnetani (ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformazioni*, 162, cc. nn., «Osservazioni di fatto sulla relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776...»).

²⁶ ASFi, *Della Gherardesca*, 24, fasc. 1.

²⁷ Ivi, fasc. 4 1/2.

è la volta dell'intera «comunità e uomini di Bolgheri» che, sostituendosi ai soggetti individuali e ai loro diritti, muove causa al medesimo conte Simone. Si inaugura da allora una teoria di vertenze collettive che si protrarrà ininterrotta fino agli inizi del XVIII secolo, nonostante gli esiti processuali sembrino, almeno da quanto risulta dalla documentazione conservata dalla parte comitale, costantemente sfavorevoli ai comunisti²⁸.

A metà del XVI secolo la forza ostativa della comunità di Bolgheri sembra però esaurirsi. Nel 1566 l'azione processuale degli uomini di Bolgheri viene affiancata dalle rivendicazioni della comunità di Castagneto, che da quel momento si sostituisce all'altra collettività come protagonista nelle vertenze con i signori sugli usi civici. Muta anche la materia della disputa: i diritti vengono contestati non solo nella forma più semplice dello *ius legnandi* e *pascendi*, come era stato fino ad allora, ma anche in quella dei diritti comuni sul macello, gabelle, mulino, affitto dell'osteria, forse in virtù di una maggiore articolazione della struttura economica di Castagneto e di una più forte spinta intrusiva dell'amministrazione comitale nel tessuto comunitario²⁹. Da parte dei Della Gherardesca si descrivevano in toni critici e drammatici queste rivendicazioni dei vassalli, definite come violente³⁰. Oltre a molteplici ragioni inerenti principi legali e privilegi, documentati da diritti e consuetudini riconosciuti, i feudatari lamentavano che l'uso estensivo dell'uso civico sarebbe stato esiziale sia per la conservazione dei terreni che per la loro capacità produttiva³¹. Su questo intricato e articolato contenzioso, il giudizio spettava alla magistratura cittadina dei Sei Giudici di Quartiere di S. Spirito, e

²⁸ Ivi, fasc. 2.

²⁹ ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 153, cc. 98 e ss. Le locazioni dei siti dei macelli e delle osterie era a metà con la comunità di Castagneto, ma non quelle di Bolgheri e Donoratico di cui i conti erano padroni assoluti; ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 162, cc. nn.

³⁰ «Nel 1567 [...] incamminandosi all'eccesso la voracità dei comunisti, il conte Francesco ebbe ricorso alla superiore potenza dei Nostri Principi. E facendo argine alle violenze ottenne dal Giudice di Quartiere di S. Spirito una sentenza, in cui fu dichiarato che i comunisti non avevano alcun diritto sopra i boschi dei conti»; ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI n. 2. Il registro consiste di una difesa distribuita in venti articoli degli interessi comitali a fronte delle pretese dei comunisti Cappellini, Casabianchi, Bracciali, Bianchi e Minuti, che facevano seguito alla Regia notificazione del 7 gennaio 1777, fatta dalla Camera Granducale, a sua volte innescata dalle suppliche dei medesimi comunisti.

³¹ ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI n. 1, p. 21.

poi in seconda istanza alla Ruota, che nel 1568³² e nel 1577³³, si espressero in senso solo parzialmente favorevole ai conti, o meglio al conte Francesco di Gherardo Della Gherardesca. Il contenzioso, che sembra risolversi nel 1568, ha i suoi antecedenti due anni prima. Allora era stato il conte Francesco Del-

³² La sentenza del 31 luglio del 1568, data in prima istanza dal giudice di quartiere Aurelio Manini, e confermata in seconda dai sei giudici della Ruota Fiorentina, si esprimeva in questi termini: «Pronunciamus, sententiamus, decernimus e declaramus, reformantes secundum infrascriptam sententiam D. Iudicis a quo Illustri Comiti Francisco competisse Ius pascendi et affidandi congruis temporibus animalia doma, et brada de quibus in processu, et pensiones percepiendi in universo territorio Castagneti, Dicte vero Comunitati, et hominibus comuni dicti Castri, et qui dicuntur de Comune, cometisse et competere ius pascendi cum eorum animalibus domis et biadis ut de quibus in processu in quo iure pascendi a dicto domino Comite Francisco non possint impediri ita tamen ut iure predicto pascendi dictum Comune et homines predicti utantur et fruuntur maxime quoad numerum animalium arbitrio boni viri et non aliter» (ASFi, *Della Gherardesca*, 68), «Motivi nella causa infra i Conti della Gherardesca e la Comunità di Castagneto sopra l'*Ius Pascendi* 1567, 1568» (Arm. B Cartone XIX, n. 22). La sentenza per quanto favorevole ai conti lasciava tuttavia dei margini a favore degli uomini della comunità. Può essere un indizio di questo relativo favore alla parte comunitaria che nel «Sommario dei Documenti nella causa Gherardesca e ricorrenti di Castagneto» (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 3), la sentenza del 1568, seppur segnalata nell'indice e posposta a ragioni discorsive che motivavano la lite, è forse surrettiziamente omessa.

³³ Proferita da Bernardo Fazio, Francesco Fanucci e Cammillo Lepido, la sentenza del 1577 (della Ruota?) impediva ai conti di tagliare liberamente il legname nei loro boschi, che sarebbe stata di danno al pascolo della comunità. Anche in questo caso essa viene interpretata dai conti come loro pienamente favorevole. Nella difficoltà di suffragare le loro pretese i conti portavano addirittura un antico, pieno e completo possesso, «a guisa delle cose» anche delle persone dei sudditi: «E doveva necessariamente esser così, poiché i Conti non solo possedevano intieramente il territorio, ma non molto innanzi a guisa delle cose avevano ancor posseduto li uomini ivi piantati. Ognun sa che avanti la nuova compilazione delli Statuti fiorentini del 1414 i meschini abitatori delle piccole signorie delle campagne erano per la barbarie di quei tempi oppressi dal giogo della servitù personale, e secondo l'uso a cui venivano destinati chiamavansi Coloni, Pensionari, Fedeli, Censiti, Ascrittizi, Reddenti, Manenti, [la sottolineatura è nel ms.] e con altri nomi indicanti la specie della loro schiavitù. Questi non avendo libertà civile, niente possedevano, e se avevano un peculio e qualche possesso era affatto precario perché non potevano disporne né alienarlo [...] Tra le altre antiche memorie della famiglia trovasi un contratto fatto dalla contessa Maria di Castagneto, la quale vendé tutti i suoi fedeli, coloni, e pensionari [sommario n. 7 lettera G] di Castagneto. La stessa specialità ritrovasi in altra vendita fatta dalla contessa Preziosa e molto più lo stesso conoscesi da un codice dei possessi del conte Niccolò [sommario n. 11 lettera G] ove sono per fino notati i nomi di tali abitanti [...] Trovasi presso i signori conti una donazione fatta agli abitanti di Donoratico nel 1407, ove essi concedono il diritto di prevalersi liberamente dell'acqua dei fiumi e delle fonti»; (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, pp. 42-44).

la Gherardesca, nipote del conte Fazio, a ricorrere al principe, in particolare inviando un suo procuratore davanti ai giudici del quartiere di S. Spirito e S. Croce, protestando che gli uomini di Castagneto «ritirassero le loro bestie brave e dome dal territorio di Castagneto», come appare dalla sentenza della Ruota del 15 aprile 1567. I Castagnetani impugnarono il giudizio e ottennero che i Sei giudici delle Appellazioni esaminassero la sentenza, producendo due giudizi di appello diversi: quello del 1568 testé ricordato, firmato da Aurelio Manni, Francesco Mazzarri e Flavio Floriani, e un secondo, proferito dagli altri tre giudici rimanenti (Pietro Monaldeschi, Ferdinando Mendez e Gaspero Arsillo). L'esito di questa seconda sentenza era ancora più interlocutorio della precedente, giacché vi si stabiliva che il conte Francesco non aveva sufficientemente provato i propri diritti e che pertanto la questione restava irrisolta; questo nonostante la parte comitale ascrivesse a proprio vantaggio i due giudizi³⁴. Ancora due secoli dopo, nel contenzioso fiscale che opponeva stavolta i conti al Regio fisco, l'interpretazione delle stesse sentenze non mancava di essere impugnata dagli ufficiali lorenese. Anche allora i conti escludono tassativamente che la comunità avesse la servitù del pascolo e del taglio, «perché i conti poterono sempre alienare liberamente i loro beni, farne locazioni, fitti, livelli e ogni altro genere di contratti»³⁵.

Sul momento, dopo le sentenze del 1568 e 1577, le velleità dei vassalli sembrano spengersi per oltre un secolo. Nel 1664 però le antiche rivendicazioni riprendono vita, e inaugurano una nuova fase processuale che vede gli interessi dei Castagnetani (altrimenti detti «conteisti») tutelati da un avvocato di fiducia, messer Guerrino Doni, cui si opponeva per i conti il giurisperito Benedetto Gori. Questo scontro, per il personale coinvolto, la durata, la ricchezza

³⁴ ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, pp. 16-21. I documenti sono citati e riportati in regesto in un commento degli avvocati comitali alla Regia Ordinazione della Camera Granducale del 7 gennaio 1777.

³⁵ Le rivendicazioni dei diritti esclusivi dei conti sono invece ricapitolate dall'art. 7 alle suddette Osservazioni: «Non appartiene ai Comuni la servitù del Pascolo e del Taglio, perché i conti poterono sempre alienare liberamente i loro beni, farne locazioni, fitti e livelli e ogni altro genere di contratti» (ASFi, *Della Gherardesca*, 119, D. XXVI, n. 2, p. 105). Una diversa interpretazione di queste sentenze era data da un funzionario lorenese (forse il Luogotenente fiscale Sigismondo Landini) incaricato di rivedere la Relazione della Camera Granducale del 17 settembre 1776. Nelle note a margine a una *Relazione della Camera Granducale* egli leggeva in quelle stesse sentenze un'interpretazione più favorevole ai diritti dei Castagnetani (ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformazioni*, 162, cc. nn., «Osservazioni di fatto sulla relazione della Camera Granducale de 17 settembre 1776...»).

e articolazione della documentazione prodotta, si configura come un vero e proprio *bellum diplomaticum* delle campagne feudali toscane, dove stavolta sono i comunisti gli attori della causa che porta i signori davanti alla Ruota fiorentina. Stavolta la contesa si sposta dal diritto di pascolo e di legnatico alla titolarità delle fide del bestiame. A dare forza alle pretese dei comitatini sono alcuni accordi stabiliti a inizio Seicento tra i conti e la comunità diretti a gestire secondo rispettivi e mutui diritti l'esazione delle fide del bestiame.

Il *Processo degl'Ill.mi SS. Conti della Gherardesca Contro la Comunità e Huomini di Castagneto* che riporta la data di apertura del 1664, si estende a livello documentario fino al 1667 e si riferisce, nei temi e nelle questioni, a legislazioni e vicende del primo Seicento quando non del primo Cinquecento. Fin dal suo inizio, la controversia aperta dalle comunità di Castagneto, che si presenta come attore giudiziario contro i propri signori, può essere chiaramente decifrata come espressione di autonomia e vitalità, ma anche di un equilibrio di governo che lascia spazio agli attori predetti di rivendicare i propri diritti, indipendentemente dai rapporti di subordinazione che legano sudditi e signori. Chiaramente, essa può essere indizio di debolezze strutturali dell'autorità, laddove il potere signorile lascia spazi d'incertezza o appare spogliato di alcune sue prerogative. Ma non è specchio di questo soltanto. I conti sono quindi la parte contestata, e quella di cui si dispone della documentazione che qui viene citata, per la quale le pretese dei comunisti sono ovviamente calunniose. Le carte prodotte dalla burocrazia comitale sono dotate di «effetti iurisdittionali» nella forma di pubblici strumenti, *res iudicata* e capitolazioni fatte dai feudatari col comune di Firenze³⁶.

Nella scelta di prospettiva imposta dalle carte, i Della Gherardesca fanno leva su due precitati strumenti del 1610 e 1639. Si tratta, nel primo caso, di una transazione datata 29 maggio 1610 fra il conte Francesco e gli uomini del comune, e nel secondo di una analoga operazione del 1639, il cui testo è stato stralciato dal fascicolo³⁷. La documentazione dell'archivio familiare non è del tutto sbilanciata, e offre alcuni antidoti all'interpretazione comitale, riportando i documenti prodotti dai sudditi, le allegazioni dei loro avvocati, e le carte delle magistrature statali (Rota, Magistrato Supremo) che ricapitolano le ragioni dell'una e dell'altra parte³⁸. L'accordo del 1610 era stato fat-

³⁶ ASFi, *Della Gherardesca*, 25, c. 42r.

³⁷ Avrebbe dovuto occupare le cc. 57-66, ora mancanti in Ivi.

³⁸ Ivi, cc. 68-69.

to tra gli uomini di Castagneto e il conte Francesco della Gherardesca e prevedeva, in realtà, la riserva di un pacchetto di diritti specifici piuttosto articolato, anziché un generico diritto di pascolo nei confini della contea. Ai comitatini spettava, in primo luogo, il riconoscimento di uno statuto che separava nettamente la loro attività da quella dei pastori transumanti, soggetti alle fide, alle tasse di pascolo del bestiame nei tenimenti dei conti, anche nel senso di alcuni limiti nei modi di sfruttamento consentiti e non solo riguardo alle prerogative positive. Nell'accordo stipulato nel 1610 col conte Francesco, autentica carta regolatrice dei meccanismi e delle risorse fondamentali dell'economia comitale, i vassalli venivano autorizzati a tenere le bestie da lavoro vacche libere dal pagamento della fida annuale, oltre a un numero fissato di suini. Nel patto, una netta distinzione emergeva tra bestiame da lavoro e bestiame pascolante, che marcava la distanza tra agricoltura e, appunto, la pastorizia esclusiva, cioè praticata dai sudditi, che presupponeva la certificazione di bestiame domato e bestiame brado³⁹.

³⁹ «Prima. Che agl' uomini (sic!) che legitimamente sono e saranno del Commune di Castagneto e descritti per uomini del Commune e loro heredi e descendenti maschi legittimi e naturali possino tenere nel territorio di Castagneto le bestie lor proprie dome da aratro solamente franche di fida per l'avvenire e non altrimenti con che non possino andare a lavorare colle dette bestie fuori del territorio di Castagneto e che per ogni paio di bestie dome possin tenere due paia di bestie brade per servizio di loro aratri senza pagamento di alcuna fida. Item che da detti uomini possin tenere in detto territorio sino a 15 troie, e non più per ciascuna famiglia di uomini del Comune con pagamento di fida al signor conte lire 3 soldi 10 per ciascuna troia, e li porchetti sien franchi per un anno solo, con dichiarazione che se si facessero maialetti da vendersi, devin pagare lire 3 soldi 10 per ciascuno mettendone tre per paio e passato l'anno paghino lire 3 soldi 10 per bestia per ciascun anno, e fidandosi fuori del territorio bestie porcine paghino la metà della fida. Item che detti uomini di tutte le bestie grosse, non intendendo delle dome per l'aratro, sieno tenuti pagare lire 3 soldi 10 per ciascuna che averà passato l'anno; con che per ogni bestia doma possin tenere due delle brade senza pagamento di fida, lassando franco il toro e il campano. Item che detti uomini non possin pigliare a soccita bestie per condurle nel territorio senza licenza del signor Conte e in caso di licenza quanto al pagamento di fida si reputino come forastieri. Item che sien tenuti pagare per ciascun cento di pecore che terranno in detto territorio scudi di 4 l'anno e scudi due per ciascun cento di capre. Item che detti huomini possin tagliare per uso delle lor case, Capanne et Edifizii esistenti in detto territorio legnami di qualsivoglia sorte senz'alcun pagamento, dichiarando che li detti uomini sieno obligati guardare le bandite solite cioè quella di ghianda almeno sino alli 20 di ottobre, non si rompendo prima per gli altri, dichiarando che le bestie dome non sien tenute guardar bandita»; 29 maggio 1610, transazione fra gli uomini del Comune di Castagneto ed il conte Francesco del conte Gherardo Della Gherardesca (ASFì, *Della Gherardesca*, 25, cc. 56-57).

Entrando nel merito, una differenza sostanziale, nell'ottica dei conflitti dei beni comuni accesi tra gli organi comunitari e i signori territoriali, è costituita dalla presenza o meno di corpi statutari cui le comunità possono fare riferimento: gli statuti sono appannaggio delle collettività sociali della contea di S. Fiora, anche per le sue cellule comunitarie di Castell'Azzara e Selvena; di Sassetta, Saturnia, Bolgheri, Donoratico e Castagneto. Lo statuto, come ben mostrano gli studi di Dani, è uno strumento giuridico istituzionale fondamentale, che sostiene e governa l'esistenza anche delle comunità infeudate. Occorre, tuttavia, evitare di considerare i corpi statutari come garanzie dell'autonomia amministrativa del comune rurale in antitesi alla produzione legislativa del vicario feudale e del suo signore. Infatti, spesso si deve al feudatario la spinta alla formalizzazione di codici normativi per quelle comunità che ne erano prive, e gli stessi conti fanno positivo riferimento, negli atti che li riguardano, alle norme comunitarie così come ai bandi prodotti da loro stessi o dal governo dei loro antenati⁴⁰. Non si sono tuttavia reperite cause in quei feudi in cui il potere feudale lasciava scarsi o nulli spazi al contraddittorio, e si pensi alla piccola baronia della Trappola, priva di statuti e governata a partire dal secondo Cinquecento con mano ferrea dai Ricasoli non sulla base di diplomi ma di una lunga ancorché discontinua tradizione familiare.

Una delle più importanti liti sui beni comuni rinvenuta è quella appunto che a metà Seicento durante il governo di Ferdinando II de' Medici, coinvolge i sudditi di Castagneto e i conti della Gherardesca e che riguarda lo *ius pascendi, fidandi, lignandi, venandi* sui terreni della contea limitatamente alla area comunitaria di Castagneto. Si tratta di un complesso di diritti ricordato in maniera generica e cumulativa nella causa mossa, si badi bene, dai sudditi contro i conti, ma di fatto riguarda soprattutto i diritti di pascolo e di fida, una sorta di tassa doganale che interessava specificamente il passaggio del bestiame, da cui i Castegnati pretendevano di essere esclusi.

A monte di queste rivendicazioni piuttosto generiche emergono tuttavia concreti punti di contrasto negli anni appena precedenti l'inizio della causa. In contenzioso riguardava, in particolare, due strutture che erano al tempo stesso anche due prerogative giurisdizionali: la *mandria* e l'*osteria*. La *mandria*, oltre che un luogo fisico di raccolta degli armenti, rappresenta il diritto di ritirare e confiscare il bestiame trovato a far danno sui beni altrui, e questi potevano essere i

⁴⁰ S. CALONACI, *Feudi e giurisdizioni nell'Italia di mezzo: Legazioni dello Stato della Chiesa e Granducato di Toscana*, in *Feudalesimi nel Mediterraneo Moderno*, a cura di A. Musi, R. Cancila, II, Palermo, Quaderni di Mediterranea. Ricerche storiche, 27, 2015, pp. 381-414.

luoghi del signore come le terre del Capitanato di Campiglia, confinante con il feudo. Colui al quale il bestiame era stato confiscato poteva riscattarlo pagando il dovuto all'oste. *Osteria*, nel contesto preso in esame, si configurava pertanto anche come uno specifico diritto di dogana. Il giudicante dello Stato territoriale mediceo, il terzo soggetto giuridico implicato nella questione, aveva dotato l'oste di un quaderno in cui questi avrebbe dovuto annotare i bestiami sequestrati. Un documento senza data dell'archivio dell'Auditore fiscale, ma verosimilmente del 1665 o di poco successivo, c'informa che la titolarità dell'*Osteria* in realtà spettava alla Comunità e che la stessa ne aveva affittato ai conti l'esercizio.

La comunità di Castagneto più anni sono dette in affitto alli Signori Conti della Gheradesca la metà del sito dell'*Osteria*, le gabelle, il mulino, il macello, et altri beni ad essa spettanti per annua prestanza di scudi 50 come appare dal libro di detti signori conti segnato A bianco a c. 130⁴¹.

La contesa nasceva dal fatto che le bestie trovate a danneggiare i beni altrui erano sempre invariabilmente quelle delle comunità, e i comunisti, questo il termine che ricorre nelle carte, lamentavano come verosimile che anche gli animali dei conti, ben presenti nell'attività di pascolo, avrebbero potuto sconfinare e danneggiare le altre proprietà. Avevano a questo proposito edificato e avviato una seconda osteria di loro esclusiva proprietà, che anche in questo caso contemplava il controllo del Capitano di Campiglia e riproduceva la registrazione delle mandrie identica alla prima, però a carico dei conti di Castagneto e Bolgheri.

La comunità protestava innanzitutto, sulla base allo statuto del 1575, che le pene dei danni dati spettavano per la terza parte al comune, e che perciò la collettività risultava essere padrona del pascolo a comune con i conti. Ma l'interpretazione di questa norma statutaria era stata evidentemente resa vana anche dall'uso che i conti avevano fatto dello sfruttamento dell'*osteria*:

In questo sito d'*osteria* dal tempo della concessione in affitto fino al mese d'ottobre prossimo passato si è fatta la mandria (che è il luogo dove si conducono i bestiami trovati a far danno nei beni) havendo il signor Capitano di Giustizia di Campiglia concesso all'oste il quadernuccio per notarvi gl'animali condottivi dalle guardie e fatto le licenze della restituzione de i medesimi, come consta da gl'atti che si presentono//. Vedendo gl'huomini di detta comunità che de i loro soli bestiami si faceva la causa del danno dato da-

⁴¹ ASFi, *Auditore poi Segretario delle Riformagioni*, 153, cc. 98 e ss.

vanti al signor Capitano di Giustizia stimano opportuno (acciò la giustizia fusse distributiva anco per gl'animali di qualunque altra Persona con i quali si faceva maggior danno) d'aprire nuova Osteria e Mandria per potere in tal modo rimediare a i loro danni, e ricevere per quelli gl'emolumenti concessali dalli Statuti onde il Signor Capitano fece il solito quadernuccio all'oste, e doppo alcuni [...] essendosi trovati i bestiami de i signori conti a far danno furono condotti in questa nuova mandria, e pretesa dalla guardia la condennazione secondo li statuti⁴².

Per inquadrare la complessità e apprezzare le contraddizioni apparenti di questa lite, occorre ricordare che sul piano giurisdizionale ai conti della Gherardesca spettava la nomina dei consiglieri della comunità, ma questo non sembra incidere all'apparenza sulla autonomia della stessa nelle rivendicazioni di questioni sostanziali alla sopravvivenza, come erano appunto quelle dei beni comuni. La nomina dei consiglieri era una prassi consueta nella formazione del consiglio anche in altri feudi, a Santa Fiora, alla Trappola, o nella contea appenninica di Porretta nel contado bolognese, e soppiantava il sistema di un consigliere per fuoco sottolineato anche in questo caso da Dani.

La causa quindi viene portata davanti ai giudici del Quartier di Santa Croce e di Santo Spirito il 22 dicembre 1664, e questa è un'informazione interessante, considerato che sulla magistratura dei Giudici di Quartiere, evidentemente subalterna alla Ruota fiorentina, e sulla sua attività e funzionamento le informazioni sono, almeno a quanto mi risulta, scarsissime. La causa tuttavia si complica e rallenta il suo iter, dimostrandosi troppo complessa per trovare una rapida soluzione a questo livello di giudizio. Essa viene avocata due anni dopo il 5 febbraio del 1664/5 dalla Pratica Segreta, dopo esser stata valutata in questo periodo intermedio anche dai giudici della Ruota fiorentina. Si tenga presente che alla fine degli anni Ottanta del Seicento, quando abbiamo ancora l'opportunità di seguire la controversia in maniera diretta, la lite tra i Castagnetani e i della Gherardesca non sembra ancora aver trovato una soluzione definitiva. Al di là della schermaglia processuale e del linguaggio formale, risulta illuminante uno squarcio di corrispondenza familiare intercorsa nel 1688 tra Tommaso della Gherardesca, che segue da vicino la causa, e il padre:

La causa de li Castagnetani non è così smaltita a favor nostro come io mi credevo, perché non havevo visto tutte le sentenze, e tutti i motivi che furono dati dalla ruota che si divide nella causa fra essi e il conte Francesco, ma poi-

⁴² *Ibidem*.

ché nel primo processo di Castagneto ho ritrovato esser due le sentenze e due li motivi della medesima Ruota mi par che non si possa più dir che noi haviamo la reudicata, o almeno che sia così chiara che in quella buttiamo il nostro fondamento perché se bene la prima e la seconda confermano in questa parte la sentenza del giudice del Quartiere che c'aggiudica lo *ius pascendi* nella seconda cioè in quella data a passi delli tre giudici Manni, Marzani e Floriano si legge aggiudicato anche alli Castagnetani benché con la rescrittiva de li bestiami [...]. Onde non mi pare che si possa dire che i predetti Giudici non habbino inteso darli questa facultà con il pagamento di fida perché altrimenti sarebbe lor giovato poco l'havere ancor eglino sul territorio di Castagneto la facultà di pascolare⁴³.

Anche la vicina Sassetta fu interessata dall'esistenza di controversie tra la comunità e i signori, e anche in questo caso il capitano di Campiglia finisce per essere il referente di prima istanza delle rivendicazioni dei vassalli. Qui la vertenza nasce in un periodo piuttosto tardo della storia feudale di Sassetta, che vede la comunità fortemente aggressiva verso i Ramirez, certo in linea con l'atteggiamento generale del secondo governo lorenese, quello leopoldino. Negli anni della reggenza, era stata promulgata nell'aprile del 1749 la legge sui feudi, che riservava nei punti XIV e XIX ampio spazio alle pertinenze degli usi civici, in senso favorevole alle comunità. Nel primo caso si concedeva ai feudatari la privativa della caccia e della pesca «nell'estensione del feudo, purché queste non siano in frutto né della comunità né del privato e che non fossero riservate a noi medesimi». Il capo diciannovesimo era invece estremamente tutorio nei confronti delle comunità: «e giacché tutte le comunità hanno le proprie entrate dipendenti da beni Comuni, da diversi diritti e Collette reali, e personali, che si esigono da particolari, destinate a sostenere le spese e i pesi pubblici comunali, e gli universali dello Stato; perciò proibisiamo espressamente a Feudatarj d'ingerirsi sotto qualsivoglia pretesto nell'amministrazione di esse».

Pietro Leopoldo poi, come risulta evidente fin dalla lettura dalle sue notissime relazioni, non vedeva di buon occhio la presenza di queste isole giurisdizionali, anche se non arrivò mai a varare un atto abrogativo delle stesse. Preferì semmai procedere al loro scioglimento attraverso la revisione specifica dei diritti vantati, cancellando i vecchi feudi nel nuovo assetto determinato dalla riforma delle comunità iniziata nel 1772. Anche l'archivio familiare dei Ramirez conserva un'ampia documentazione che la famiglia aveva dovuto presentare

⁴³ ASFi, *Della Gherardesca*, 25, cc. nn.

alla Real Consulta per difendersi dai Sassetani, e dalla loro pretesa assoluta che i pascoli e i boschi del feudo appartenessero in toto alla comunità. Questo al solito innesca tutta una revisione di titoli, atti e sentenze pregresse, che si rivela preziosissimo per fissare gli snodi della questione.

Il 30 novembre del 1779 il gonfaloniere della Sassetta e i priori della comunità si recano a Firenze, accompagnati da uno stanziamento di 25 scudi, per sperimentare alcune ragioni in ordine ai pascoli e ai beni andati sotto giudizio il 5 settembre 1779. I Ramirez oppongono ai comunisti l'azione dell'agente Luca Novelli, probabilmente appartenente alla stessa importante famiglia di notai impegnata a rogare per le principali famiglie del patriziato fiorentino da oltre un secolo⁴⁴. La difesa dei Ramirez de Montalvo, condotta davanti al tribunale della Real Consulta che assorbe competenze e incartamenti della Pratica Segreta, assume in questo torno di anni toni molto diversi da quella dei Della Gherardesca. Siamo infatti ormai a ridosso della riforma della comunità e nell'ultima fase della lunga vita del feudo sassetano, che venne assimilato alle circoscrizioni statali nel 1808. Infatti, i signori Ramirez, chiamati in causa dai sudditi, sottolineano che le leggi osservate nella signoria non sono normative di natura feudale ma le stesse leggi vigenti negli altri territori liberi del granducato. Un atteggiamento accorto e sulla difensiva, quello dei Ramirez, disposti a interagire più con i magistrati statali che non con la controparte. Proprio le proteste dell'osservanza della legislazione statale si sostituiscono alla confutazione delle istanze comunitarie.

I feudatari non mancano tuttavia di ricorrere al tradizionale meccanismo dei diritti acquisiti, allorché specificano che le due bandite, su cui i sudditi pretendono il pascolo, spettano ai dominanti fin dal 1549; i Sassetani, da parte loro, rispondevano esibendo l'atto di investitura Orlandi, che proibiva al signore di imporre «nova vectigalia, datia, pedagia aut alias gravedines cuisvis generis ex quavis causae»⁴⁵. Si faceva ricorso non soltanto alle prerogative strutturali elencate nei diplomi d'investitura, ormai vecchi di oltre due secoli, ma s'impugnavano le stesse suppliche della comunità, in particolare una del 10 maggio 1629 riguardante il ruspo. A monte di queste rivendicazioni, si colloca il terzo diploma di concessione concesso da Cosimo I a Antonio de Montalvo, che gli assegnava «beni immobili, paschi, boschi, acque, mulini, frutti, proventi e rendite» «e così [i Ramirez] lo hanno sempre ritenuto come lo ritengono quietamente salve le modificazioni

⁴⁴ ASFi, *Ramirez de Montalvo*, busta 21, ins. 12, cc. nn.

⁴⁵ *Ibidem*.

ordinate dalla legge dei feudi». Il parere della consulta sembra orientato a riconoscere la piena proprietà ai Ramirez di quei beni che erano di proprietà degli Orlandi, ma, nello stesso tempo, a vietare ai signori l'imposizione di nuovi balzelli. Anzi, resta dubbia la registrazione all'estimo dei beni del feudatario. In questa nuova prospettiva i diritti sui beni comuni sono recepiti non come esercizio materiale di attività e sfruttamento delle risorse ma cartolarizzati come vere proprie tasse. Lo testimonia quanto contenuto in una memoria terza, cioè prodotta dagli uffici granducali e non dall'una o dall'altra delle parti interessate:

Il medesimo dubbio per quanto a me pare dipende dalla vera intelligenza e valore della natura e qualità del pasco e pastura giacché inteso legalmente, e secondo il fatto e la pratica è certo che può significare principalmente le gravanze che ogni comune deve corrispondere col titolo di estimo al sovrano, in secondo luogo quelle che debbono corrispondere i terreni tutti e l'abitanti per le comunitative occorrenze⁴⁶.

Il parere rimesso alla Real Consulta, che potrebbe esser stato redatto da un autorevole funzionario lorenese, non escluso lo stesso Angelo Tavanti, assegna alla magistratura l'autorità ultima di decidere sulla base di un ventaglio d'informazioni di vario tenore. Esso consiglia di lasciare al feudatario tutto il pascolo dei terreni incolti, che però potrebbe esser superiore alla metà a lui in teoria spettante, introducendo solo alla fine del lungo carteggio un elemento essenziale: la divisione a metà degli usi civici tra feudatario e comunità che doveva avere un riflesso nella realtà pratica, probabilmente attraverso una contrattazione tra le parti.

L'ultimo caso di vertenze sugli usi civici che qui viene sottolineato riguarda il feudo di Santa Fiora. Si tratta di un feudo montano piuttosto esteso, e comprensivo di quattro nuclei insediativi distinti: Selvena, La Selva, Santa Fiora e Castell'Azzara. Il feudo, di antica investitura imperiale, era governato dalla famiglia romana degli Sforza, poi Sforza Cesarini. Per l'investitura la contea era quindi estranea all'alta sovranità medicea, e la stessa collocazione territoriale, per quanto all'interno dell'area meridionale del granducato, la proiettava verso lo Stato della Chiesa anche in virtù dei confini stabiliti con i feudi Orsini di Pitigliano, Sorano e Castellottieri, quest'ultima località passata

⁴⁶ *Ibidem*, parere legale non datato né firmato, ma post 1781.

nel feudo Orsini dall'antico dominio dei senesi Ottieri⁴⁷. Gli Sforza erano, inoltre, in stretti rapporti politici e familiari con i Farnese, e nel corso del Cinque e nel primo Seicento si distinsero per tenere aperto un tavolo di fedeltà plurime che coinvolgeva necessariamente anche i Medici, i quali acquisirono dagli Sforza il feudo, riconcedendolo nella persona del conte Mario nel 1633⁴⁸.

Anche in questa circostanza siamo di fronte all'emergere di una vertenza settecentesca che ha un respiro giurisdizionale molto ampio, e viene innescata non da una specifica vertenza sugli usi civici ma da una pratica generale di governo comitale considerata dalla comunità come vessatoria. Santa Fiora era appunto un antico feudo imperiale che Mario Sforza, duca di Segni e di Civitanova, vendette a Ferdinando II il 9 dicembre 1633 per 466.000 scudi, da decurtarsi per varie ragioni prima fra tutti il saldo di certi debiti dello Sforza con i banchieri Pallavicini. Lo stesso giorno però lo Sforza ricevette di nuovo in feudo la contea al prezzo di 218.000 scudi, da sottrarre anche in questo caso alla cifra iniziale⁴⁹. Nel 1746 si verificano alcuni episodi di aperta violenza del duca Giuseppe contro alcuni appaltatori, su cui non indugio, che portarono all'invio di un esperto legale senese Domenico Lodovico Armaleoni, autore di un'importante relazione, conservata in sedi documentarie diverse, e su cui si è ampiamente soffermato Silvio Pucci⁵⁰.

Al duca Giuseppe Sforza si contesta quindi la prevaricazione delle regole condivise di governo, tra cui l'assenza di un auditore per le seconde cause da molti anni peraltro stipendiato dalla comunità: salario di cui il feudatario ha preteso il pagamento senza assoldare mai il funzionario. Allo Sfor-

⁴⁷ La situazione dei feudi confinari della Toscana meridionale è cartografata in LUCA MANNORI, *Lo Stato del granduca 1530-1859. Le istituzioni della Toscana moderna in un percorso di testi commentati*, Pisa, Pacini, 2015, p. 14.

⁴⁸ L'operazione di acquisizione e concessione venne conclusa nella stessa giornata il 9 dicembre 1633; ASFi, *Auditore delle Riformazioni*, 291, cc. nn. Sull'ampio raggio delle strategie politiche degli Sforza cfr. MASSIMO CARLO GIANNINI, *Le molte fedeltà degli Sforza di Santa Fiora. Una famiglia romana, tra Santa Sede, monarchia cattolica e Francia nel XVII secolo*, in *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo*, a cura di C. Cremonini, R. Musso, Roma, Bulzoni - Istituto Internazionale di Studi Liguri, 2010, pp. 485-511.

⁴⁹ ASFi, *Auditore Riformazioni*, 291, cc. nn.

⁵⁰ SILVIO PUCCI, *Il feudo in Toscana nell'età lorenese. Profilo giuridico-istituzionale*, Tesi di dottorato di Storia del diritto, delle istituzioni e della cultura giuridica, medievale, moderna e contemporanea, Ciclo VIII, Università degli Studi di Siena, 1997, rel. prof. M. Ascheri, s. e., pp. 177-200.

za si attribuisce inoltre la sostituzione del cancelliere comunitario con un camarlingo di nomina feudale che avrebbe amministrato le entrate della comunità. Gli si addebita in più punti l'instaurazione di un regime economico strettamente vincolistico sul commercio, le attività artigianali e i beni prodotti nel feudo. Tra le rivendicazioni opposte dal duca spicca ancora l'accusa rivolta ai contadini su «il pascolo d'inverno sulla banditella di Monte Labbro, che abusivamente si gode dalla comunità». A questo la comunità controbatteva sostenendo che il duca aveva tenuto la bandita del ruspo per sette anni con regime vantaggioso di 100 scudi quando ne vale 138, e su 7 anni ha pagato solo 44 scudi, meno della metà della quota annuale. Oggetto del contendere era in questo caso anche la privativa sulla pesca nel fiume Fiora⁵¹.

Iniziata nel 1746, la vertenza era ancora aperta nel 1778, quando il conte Giuseppe era morto e gli era succeduto il pupillo Francesco Sforza Cesarini, coadiuvato dal procuratore Tommaso Luciani. La controversia tra i conti e la comunità segue vie legali rette da sofisticati argomenti, tanto che sostegno delle rispettive tesi vengono chiamate in causa le voci di geografi dell'antichità classica e del presente, italiani e stranieri. Nel Quattrocento i duchi, nella persona di Federico Sforza, avevano ad esempio concesso la libertà di pescare in un fiume detto Armino, che sarebbe stato diverso da quello che adesso si chiama Fiora, annullando le pretese della comunità. Occorre dire che anche Emanuele Repetti, affrontando tutt'altre questioni, nel suo celebre ritratto geografico della Toscana indirettamente contraddice le pretese avanzate dai conti.

Pur nella specificità delle situazioni, le profonde trasformazioni promosse dai sovrani lorenesi, fanno sì che queste cause assumano dimensioni ancora più evidenti, inglobando le istanze sugli usi civici all'interno di una problematica giurisdizionale complessiva, alimentata da una politica di amministrazione territoriale che tendeva ad avocare a sé i privilegi giurisdizionali e feudali, sfruttando le rivendicazioni comunitarie. La pertinenza istituzionale dell'uso civico rimane tuttavia sempre un punto nodale delle richieste avanzate dalla comunità, a cui non fanno ombra neppure le vessazioni giudiziarie e il malgoverno finanziario esercitato dai feudatari o dai loro fiduciari.

Com'è stato notato alcuni anni fa da Giovanni Tocci, lo svolgimento della dimensione conflittuale, e quindi processuale, produce l'effetto di proiet-

⁵¹ ASFi, *Auditore delle Riformazioni*, 291, Memoria del Commissario Baldassarini deputato agli affari di Santa Fiora, 26 maggio 1779, cc. nn.

tare con grande velocità le problematiche della comunità, nella fattispecie gli usi comunitari, apparentemente così distanti dalle giunture strutturali del potere, al centro del sistema, in questo caso ponendole all'attenzione dei tribunali fiorentini e delle più alte magistrature dello Stato⁵². Sul piano storiografico una simile saldatura ha tra le sue conseguenze quella di ricongiungere le problematiche microstoriche, nella loro accezione più complessa e meditata, alla storia di più ampio respiro. Il rilancio dei problemi e delle vicende delle comunità nel contesto urbano, in assenza di una composizione in sede locale, ha l'effetto ulteriore di produrre un nuovo deposito documentario che si aggiunge a quelli delle collettività e dell'archivio gentilizio, costituito dalle carte create o recepite dalle magistrature di governo competenti, nel nostro caso l'Auditore delle Riformagioni, la Pratica Segreta e la Consulta.

⁵² Così scrive, a proposito del saggio di Angelo Torre su faide fazioni e partiti nei feudi delle Langhe e di altri saggi, GIOVANNI TOCCI, *Le comunità in età moderna. Problemi storiografici e prospettive di ricerca*, Roma, Carocci, 1998, pp. 111-113.

